

l'articolo 17, commi 6-bis e 6-ter, della legge n. 183 del 1989 prevede che fino all'approvazione del Piano di Bacino, l'Autorità competente prevede misure di salvaguardia «con particolare riferimento a bacini montani e ai torrenti di alta valle» per cautelare ed evitare gravi danni al territorio, prevedendo l'intervento del Governo in caso di inerzia —:

quali provvedimenti i Ministri interrogati, secondo le proprie competenze, intendano adottare per ottenere che le autorità competenti, in primo luogo la regione Piemonte, effettuino i necessari studi e le dovute verifiche a livello globale d'asta del fiume Sesia in ordine all'assetto idrogeologico, ambientale e di sfruttamento delle risorse idriche, sospendendo in attesa del risultato di tali studi e verifiche, il rilascio di concessioni edilizie per la realizzazione di progetti d'intervento su zone adiacenti all'alveo del fiume Sesia definite dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 279 del 2000 come di «probabile esondazione»;

quali misure di salvaguardia il Ministro dell'ambiente ritenga opportuno adottare per scongiurare la compromissione del patrimonio naturale, costituito dal bacino del fiume Sesia, dalla cui integrità dipende l'economia turistica della Valsesia. (4-34360)

* * *

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Interrogazione a risposta immediata in Commissione:

XI Commissione:

DUILIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza le Prefetture di Como e Lecco sino all'anno 1995 non richiede-

vano agli interessati l'iscrizione al collocamento obbligatorio nonostante questa fosse prevista dalla legge n. 118/1971;

per prassi consolidata, pertanto, l'assegno veniva concesso senza formale richiesta di detta iscrizione;

la legge n. 662/1996 (articolo 1 comma 249) ha inserito l'obbligatorietà di comunicare entro il 31 marzo di ogni anno l'iscrizione al collocamento obbligatorio;

a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima legge i titolari dell'assegno mensile hanno regolarizzato la loro posizione;

le Prefetture, annullano, ovvero revocano sistematicamente i decreti di concessione dalla loro emissione sino alla data di iscrizione con rilevante danno per quelle persone in condizioni particolarmente disagiate sia sul piano economico che esistenziale;

questi casi, purtroppo, non hanno trovato una soluzione con la sanatoria prevista dalla legge n. 662/1996 —:

quali iniziative intendano promuovere per affrontare tali situazioni individuando eventuali correttivi per quei casi di particolare gravità. (5-08883)

Interrogazioni a risposta scritta:

CASILLI e ROTUNDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

alcune prefetture (tra cui quelle di Lecce e di Lecco) stanno annullando i provvedimenti di concessione dell'assegno mensile, previsto dall'articolo 13 della legge n. 118 del 1971 per gli invalidi civili «parziali», a seguito della constatazione della mancata iscrizione (o del mancato rinnovo dell'iscrizione) da parte dei beneficiari nelle liste speciali di collocamento ex articolo 19 della legge n. 482 del 1968;

si ritiene ingiustificato — soprattutto in questa fase di riorganizzazione del sistema di assistenza economica e di revi-

sione del concetto di disoccupazione — il modo di procedere delle prefetture in questione;

l'articolo 13 della legge n. 118 del 1971, istitutivo dell'assegno in questione, prevede infatti che il beneficiario, tra le altre condizioni soggettive sia « incollocato al lavoro », « per il tempo in cui tale condizione sussiste »;

non risultando smentita, nei casi in cui l'erogazione viene revocata, la condizione di « incollocati al lavoro » e non risultando che per gli stessi soggetti possa essere indicata dai servizi per l'impiego la mancata accettazione di posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche, si ritiene opportuno sollecitare un provvedimento immediato del Ministro interrogato, utile a specificare che ai fini della concessione del beneficio in questione è necessario che il cittadino invalido civile sia: *a*) nelle condizioni di reddito previste dalla legge; *b*) gli sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento; *c*) dichiari di non essere occupato;

una diversa interpretazione della norma rischia di provocare una grave situazione di ingiustizia nei confronti dei cittadini, che pur essendo nelle condizioni su esposte, siano incorsi in atteggiamenti erronei, che sono da considerare tali solo su un piano formale non sostanziale, a causa della omissione di corretta informazione e di tempestivo intervento da parte delle istituzioni competenti: prefetture ed ex uffici provinciali del lavoro;

per quanto sopra si propone una modifica all'articolo 13 della legge n. 118 del 1971, facendo proprie le richieste avanzate dai sindacati e proponendo inoltre, in sostituzione della mancata iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro, che gli interessati possano mediante autocertificazione dichiarare di non aver mai svolto attività lavorativa dalla data del riconoscimento dell'invalidità, così come risulta dall'eventuale dichiarazione dei redditi dagli stessi annualmente prodotta —:

al fine di evitare che una diversa interpretazione della norma si ripercuota

negativamente sulle condizioni di vita delle famiglie dei cittadini più svantaggiati, se intenda procedere, con un sollecito intervento, alla sospensione dei decreti di revoca adottati dalle prefetture e delle conseguenti richieste di restituzione delle somme versate.

(4-34336)

ALOI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro per la solidarietà sociale, al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

parecchie migliaia di giovani disoccupati di Reggio Calabria e provincia, appartenenti prevalentemente a famiglie dal reddito più basso, se non addirittura bisognose, si vedono costrette a recarsi periodicamente fuori sede, spesso in lontane città dell'Italia settentrionale, per prendere parte a concorsi pubblici di vario genere nelle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, con la conseguenza di dover sostenere delle spese, per loro ecessive, di viaggio e permanenza, a volte per diversi giorni, che non sono in grado di potersi permettere —:

quali agevolazioni economiche possono introdurre o proporre al Governo di cui fanno parte, al fine di rendere meno oneroso a tanti giovani disoccupati calabresi la regolare e legittima ma anche drammatica ricerca di un posto di lavoro, attraverso i concorsi pubblici, che spesso vengono indetti in lontane altre regioni d'Italia.

(4-34341)

FIORI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nelle more di applicazione del decreto-legge n. 29 del 1993 le confederazioni sindacali hanno classificato i dipendenti pubblici, ai fini della contrattazione nazionale, in comparti di settore omogenei per professionalità più o meno simili;

in tale classificazione non hanno trovato posto, per la loro aspecificità

funzionale, alcune categorie di dipendenti pubblici, quali quella dei lavoratori dell'Aima (oggi soppressa), quella dei Monopoli di Stato (oggi trasformatisi in spa), i vigili del fuoco e i dipendenti della Cassa depositi e prestiti, tutte incluse in un comparto ad esaurimento, chiamato appunto «residuale»;

allo stato, quindi, fanno parte di quest'ultimo comparto circa 25.000 vigili del fuoco e solo 400 dipendenti della Cassa depositi e prestiti, minoranza quest'ultima, quasi tutta aderente ai sindacati autonomi, alla quale è stata negata ogni rappresentatività sindacale a livello di contrattazione, così come prescrive il noto decreto legislativo, fortemente voluto dalla Cgil, che quantifica tale rappresentatività in funzione del numero degli iscritti con sbarraamento al 5 per cento;

benché i vigili del fuoco e i dipendenti della Cassa depositi e prestiti non abbiano niente in comune dal punto di vista professionale e funzionale, la triplice sindacale, forte della propria rappresentatività *ope legis*, apre con l'Aran la contrattazione per l'intero comparto anche contro le rimostranze dei dipendenti della «Cassa» che, nella fattispecie, si ritengono gravemente discriminati;

tali rimostranze sono state in sede giudiziale dal pretore del lavoro prima, e dal tribunale di Roma poi, il quale, peraltro, con sentenza del 16 giugno 2000, non solo ha rigettato il ricorso contro la decisione del pretore avanzato dall'Aran ma ha definitivamente sentenziato la disomogeneità delle due categorie accorpate nel comparto in questione e quindi vietato all'Aran e alle organizzazioni sindacali nazionali di contrattuare in nome dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti;

tuttavia dal 16 giugno 2000 ad oggi non si è ancora provveduto a definire un nuovo comparto dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti né ad avviare le procedure di rinnovo del contratto di lavoro di quest'ultimi, i cui stipendi sono congelati dal 1997, diversamente da altri colleghi

della pubblica amministrazione per i quali sono già in atto le trattative del rinnovo contrattuale a partire dall'anno 2000 —:

se non ritenga del tutto inconcepibile che il comparto dei dipendenti pubblici della Cassa depositi e prestiti venga discriminato in modo così eclatante in violazione delle libertà sindacali e non convenga di intervenire per far regolarizzare al più presto la situazione giuridica e contrattuale di detto importantissimo comparto della pubblica amministrazione. (4-34344)

CONTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

in data 14 marzo 2000, il Servizio del personale settore giuridico dell'Asl n. 9 Macerata (regione Marche), ha inviato una lettera-documento (prot. n. 13766 con n. 10 allegati) al Comitato per le pensioni privilegiate (via Lanciani 11 — Roma) relativa ad una «richiesta-parere per liquidazione equo indennizzo ex-dirigenti medico di medicina interna dottor Caraceni Mario»;

con il documento si chiede la liquidazione di equo indennizzo a favore degli eredi del dottor Caraceni Mario defunto in attività di servizio in data 15 aprile 1999;

trascorsi ormai dodici mesi senza ricevere risposta alcuna, la famiglia pur cosciente dei numerosi impegni del Comitato per le pensioni privilegiate, certamente sovraccarico di documenti-pratiche da risolvere, è particolarmente preoccupata per l'esito della richiesta —:

quali siano stati i motivi ostativi alla definizione della pratica e al riconoscimento agli eredi dell'equo indennizzo;

se i ministri competenti non ritengano opportuno sollecitare il competente ente (Comitato per le pensioni privilegiate) ad evadere con sollecitudine la pratica di cui innanzi. (4-34356)